» DPR 28/12/2000, n. 445

Epigrafe

Premessa

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CAPO I
Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1 (R) *Definizioni*

Articolo 2 (L) *Oggetto*

Articolo 3 (R) *Soggetti*

Articolo 4 (R) *Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione*

Articolo 5 (L) *Rappresentanza legale*

CAPO II
Documentazione amministrativa

SEZIONE I
Documenti amministrativi e atti pubblici

Articolo 6 (L-R) *Riproduzione e conservazione di documenti*

Articolo 7 (L) *Redazione e stesura di atti pubblici*

SEZIONE II
Documento informatico

Articolo 8 (R) *Documento informatico*

Articolo 9 (R) *Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni*

Art. 10 (L) *Forma ed efficacia del documento informatico*

Articolo 11 (R) *Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica*

Articolo 12 (R) *Pagamenti informatici*

Articolo 13 (R) *Libri e scritture*

SEZIONE III
Trasmissione di documenti

Articolo 14 (R) *Trasmissione del documento informatico*

Articolo 15 (L) *Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile*

Articolo 15-bis *Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi*

Articolo 16 (R) *Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi*

Articolo 17 (R) *Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica*

SEZIONE IV
Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

Articolo 18 (L-R) *Copie autentiche*

Articolo 19 (R) *Modalità alternative all'autenticazione di copie*

Articolo 19-bis (L) *Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva*

Articolo 20 (R) *Copie di atti e documenti informatici*

Articolo 21 (R) *Autenticazione delle sottoscrizioni*

SEZIONE V
Firme elettroniche

Articolo 22 (R) *Definizioni*

Articolo 23 (R) *Firma digitale*

Articolo 24 (R) *Firma digitale autenticata*

Articolo 25 (R) *Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni*

Articolo 26 (R) *(Certificatori)*

Articolo 27 (R) *(Certificatori qualificati)*

Art. 27-bis (R) *(Certificati qualificati)*

Articolo 28 (R) *(Accreditamento)*

Art. 28-bis (L) *(Responsabilità del certificatore)*

Articolo 29 (R) *(Vigilanza sull'attività di certificazione)*

Art. 29-bis (R) *(Obblighi del titolare e del certificatore)*

Art. 29-ter (R) *(Uso di pseudonimi)*

Art. 29-quater (R) *(Efficacia dei certificati qualificati)*

Art. 29-quinquies (R) *(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)*

Art. 29-sexies (R) *(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)*

Art. 29-septies (R) *(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)*

Art. 29-octies (R) *(Cessazione dell'attività)*

SEZIONE VI
Legalizzazione di firme e di fotografie

Articolo 30 (L) *Modalità per la legalizzazione di firme*

Articolo 31 (L) *Atti non soggetti a legalizzazione*

Articolo 32 (L) *Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute*

Articolo 33 (L) *Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero*

Articolo 34 (L) *Legalizzazione di fotografie*

SEZIONE VII
Documenti di riconoscimento e di identità

Articolo 35 (L-R) *Documenti di identità e di riconoscimento*

Articolo 36 (L) *Carta d'identità e documenti elettronici*

SEZIONE VIII
Regime fiscale

Articolo 37 (L) *Esenzioni fiscali*

CAPO III
Semplificazione della documentazione amministrativa

SEZIONE I
Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

Articolo 38 (L-R) *Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze*

Articolo 39 (L) *Domande per la partecipazione a concorsi pubblici*

SEZIONE II
Certificati

Articolo 40 (L) *Certificati*

Articolo 41 (L) *Validità dei certificati*

Articolo 42 (R) *Certificati di abilitazione*

SEZIONE III
Acquisizione diretta di documenti

Articolo 43 (L-R) *Accertamenti d'ufficio*

Art. 43-bis *Certificazione e documentazione d’impresa*

Articolo 44 (R) *Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile*

Articolo 44-bis (L) *Acquisizione d'ufficio di informazioni*

SEZIONE IV
Esibizione di documento

Articolo 45 (L-R) *Documentazione mediante esibizione*

SEZIONE V
Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46 (R) *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni*

Articolo 47 (R) *Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

Articolo 48 (R) *Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive*

Articolo 49 (R) *Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione*

CAPO IV
Sistema di gestione informatica dei documenti

SEZIONE I
Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti

Articolo 50 (R) *Attuazione dei sistemi*

Articolo 51 (R) *Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni*

Articolo 52 (R) *Il sistema di gestione informatica dei documenti*

Articolo 53 (R) *Registrazione di protocollo*

Articolo 54 (R) *Informazioni annullate o modificate*

Articolo 55 (R) *Segnatura di protocollo*

Articolo 56 (R) *Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti*

Articolo 57 (R) *Numero di protocollo*

SEZIONE SECONDA
Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

Articolo 58 (R) *Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema*

Articolo 59 (R) *Accesso esterno*

Articolo 60 (R) *Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni*

SEZIONE TERZA
Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

Articolo 61 (R) *Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi*

Articolo 62 (R) *Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema*

Articolo 63 (R) *Registro di emergenza*

SEZIONE QUARTA
Sistema di gestione dei flussi documentali

Articolo 64 (R) *Sistema di gestione dei flussi documentali*

Articolo 65 (R) *Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali*

Articolo 66 (R) *Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali*

SEZIONE QUINTA
Disposizioni sugli archivi

Articolo 67 (R) *Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito*

Articolo 68 (R) *Disposizioni per la conservazione degli archivi*

Articolo 69 (R) *Archivi storici*

SEZIONE SESTA
Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

Articolo 70 (R) *Aggiornamenti del sistema*

CAPO V
Controlli

Articolo 71 (R) *Modalità dei controlli*

Articolo 72 (L) *Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli*

CAPO VI
Sanzioni

Articolo 73 (L) *Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione*

Articolo 74 (L-R) *Violazione dei doveri d'ufficio*

Articolo 75 (R) *Decadenza dai benefici*

Articolo 76 (L) *Norme penali*

CAPO VII
Disposizioni finali

Articolo 77 (L-R) *Norme abrogate*

Articolo 77-bis. (L) *Applicazione di norme*

Articolo 78 (L-R) *Norme che rimangono in vigore*

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 [(1)]**.**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) [(2)]

[(1)] Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

[(2)] Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel *D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443* e nel *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444*. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere «L» e «R».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*articolo 87, comma quinto, della Costituzione*;

Visto l'*articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50*, come modificato dall'*articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340*;

Visto il punto 4) dell'allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

CAPO I

Definizioni e ambito di applicazione

Articolo 1 (R) *Definizioni* [3] [5]

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III, del presente testo unico;

b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; [6]

c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;

d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare;

e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età;

f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;

g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato di cui alla lettera f);

h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico;

i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE, l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa;

m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato;

n) FIRMA DIGITALE è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; (7)

o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) ovvero provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'*articolo 43*;

p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli *articoli 43* e *71*;

q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati; (8)

r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti;

s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso;

[t) CERTIFICATI ELETTRONICI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi; (4) (9)]

[u) CERTIFICATORE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime; (4) (10)]

[v) CERTIFICATORE QUALIFICATO il certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel presente testo unico e nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2; (4)]

[z) CERTIFICATORE ACCREDITATO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il certificatore accreditato in Italia ovvero in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva n. 1999/93/CE, nonché ai sensi del presente testo unico; (4)]

[aa) CERTIFICATI QUALIFICATI ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva n. 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva; (4) (11)]

[bb) CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione; (4) (12)]

[cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; (4) (13)]

[dd) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; (4)]

[ee) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA la firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; (4) (14)]

[ff) TITOLARE la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al dispositivo per la creazione della firma elettronica; (4)]

[gg) DATI PER LA CREAZIONE DI UNA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal titolare per creare la firma elettronica (4)]

[hh) DISPOSITIVO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA il programma informatico adeguatamente configurato (software) o l'apparato strumentale (hardware) usati per la creazione della firma elettronica; (4)]

[ii) DISPOSITIVO SICURO PER LA CREAZIONE DELLA FIRMA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 10 del 2002, nonché del presente testo unico; (4)]

[ll) DATI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA i dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la firma elettronica; (4)]

[mm) DISPOSITIVO DI VERIFICA DELLA FIRMA il programma informatico (software) adeguatamente configurato o l'apparato strumentale (hardware) usati per effettuare la verifica della firma elettronica; (4)]

[nn) ACCREDITAMENTO FACOLTATIVO ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, il riconoscimento del possesso, da parte del certificatore che la richieda, dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza; (4)]

[oo) PRODOTTI DI FIRMA ELETTRONICA i programmi informatici (software), gli apparati strumentali (hardware) e i componenti di tali sistemi informatici, destinati ad essere utilizzati per la creazione e la verifica di firme elettroniche o da un certificatore per altri servizi di firma elettronica. [(4)]]

[(3)] Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[(4)] Lettera abrogata dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[(5)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1 lettera a): (articolo 22, comma 2, L. n. 241/1990 e art. 7, comma 6, D.P.R. n. 403/1998);

comma 1 lettera b): (articolo 1, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 513/1997)

comma 1 lettere c), d): (-);

comma 1 lettera e): (articolo 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. n. 437/1999);

comma 1 lettere f), g), h): (-);

comma 1 lettera i): (articolo 20, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 1 lettera l): (articolo 15, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 1 lettera m): (-);

comma 1 lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1 lettere o), p): (-);

comma 1 lettera q), primo periodo: (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera q), secondo periodo: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera r): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 1 lettera s): (articolo 1, D.P.R. n. 428/1998).

[(6)] Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, lett. p), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

[(7)] Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, lett. r) e s), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

[(8)] Vedi, anche, l'*art. 1, comma 1, lett. u), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

[(9)] Vedi, ora, la *lettera e) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

[(10)] Vedi, ora, la *lettera g) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

[(11)] Vedi, ora, la *lettera f) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

[(12)] Vedi, ora, la *lettera d) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

[(13)] Vedi, ora, la *lettera q) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

[(14)] Vedi, ora, le *lettere r) ed s) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

Articolo 2 (L) *Oggetto* [(16)]

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. [(15)]

[(15)] Comma così modificato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[(16)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 1, L. n. 15/1968 e articolo 2 comma 1, primo periodo, L. n. 340/2000).

Articolo 3 (R) *Soggetti* [(18)]

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46* e *47* limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. (R) [(17)]

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46* e *47* nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

[(17)] Comma così modificato dall'*art. 17, comma 4-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*; per l'efficacia di tale disposizione, vedi l'*art. 17, comma 4-quater, del medesimo D.L. n. 5/2012*.

[(18)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 403/1998)

comma 3: (-);

comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 394/1999).

Articolo 4 (R) *Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione* [(19)]

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)

[(19)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 4, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (-);

comma 3: (-).

Articolo 5 (L) *Rappresentanza legale* [(22)]

1. Se l'interessato è soggetto alla responsabilità genitoriale [(20)], a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la responsabilità genitoriale [(21)], dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

[(20)] Le parole «potestà genitoriale» sono state sostituite dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall' *art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*.

[(21)] La parola «potestà» riferita alla potestà genitoriale, è stata sostituita dalle parole «responsabilità genitoriale» ai sensi di quanto disposto dall' *art. 105, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*.

[(22)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 8, L. n. 15 del 1968).

CAPO II

Documentazione amministrativa

SEZIONE I

Documenti amministrativi e atti pubblici

Articolo 6 (L-R) *Riproduzione e conservazione di documenti* [(23)] [(24)]

[1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. (L)

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L) [(25)]

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.]

[(23)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[(24)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 25, L. n. 15 del 1968 e art. 15, D.P.R. n. 513 del 1997);

comma 2: (articolo 2, comma 15, primo periodo, L. n . 537 del 1993)

comma 3: (-);

comma 4: (-).

[(25)] Le regole tecniche per la riproduzione e la conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali sono state approvate con Delib. 13 dicembre 2001, n. 42/2001 e sostituite con Del. 19 febbraio 2004, n. 11/2004.

Articolo 7 (L) *Redazione e stesura di atti pubblici* [(26)]

1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

[(26)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, primo comma, L. n. 15/1968)

comma 2: (articolo 13 primo e secondo comma, L. n. 15/1968).

SEZIONE II

Documento informatico

Articolo 8 (R) *Documento informatico* [(27)] [(29)]

[1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale [(28)] [(30)].

3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).

4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.]

[(27)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 20 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(28)] Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[(29)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 3, comma 1 e 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 3, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).

[30] Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con *D.P.C.M. 13 gennaio 2004*.

Articolo 9 (R) *Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni* [31] [33]

[1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per il materiale classificato d'intesa con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, rispettivamente competenti. [32]]

[31] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, gli *artt. 22* e *57 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[32] Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[33] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 22, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 18, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

Art. 10 (L) *Forma ed efficacia del documento informatico* [35] [34]

[1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate.

2. Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Esso inoltre soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

3. Il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma è basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto.

4. Al documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, in ogni caso non può essere negata rilevanza giuridica né ammissibilità come mezzo di prova unicamente a causa del fatto che è sottoscritto in forma elettronica ovvero in quanto la firma non è basata su di un certificato qualificato oppure non è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore accreditato o, infine, perché la firma non è stata apposta avvalendosi di un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se la firma elettronica è basata su di un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, ed è accreditato in uno Stato membro;

b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;

c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

6. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. [(36)]]

[(34)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 21 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(35)] Articolo così sostituito dall'*art. 6, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10*.

[(36)] Per le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali, vedi il *D.M. 23 gennaio 2004*.

Articolo 11 (R) *Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica* [(37)] [(39)]

[1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma elettronica qualificata secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.[(38)]

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.]

[37] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[38] Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[39] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 12 (R) *Pagamenti informatici* [41] [40] [42]

[1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo regole fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia.]

[40] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 38 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[41] Articolo così sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[42] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 14, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 13 (R) *Libri e scritture* [43] [44]

[1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.]

[43] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 39 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[44] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 15, D.P.R. n. 513/1997).

SEZIONE III

Trasmissione di documenti

Articolo 14 (R) *Trasmissione del documento informatico* [(45)] [(47)]

[1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. [(46)]

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.]

[(45)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, gli *artt. 45* e *48 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(46)] Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 1, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68*.

[(47)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 15 (L) *Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile* [(48)]

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

[(48)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 19, L. n. 15/1968).

Articolo 15-bis *Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi* [(49)]

1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente necessarie a tale fine.

[(49)] Articolo inserito dall'*art. 174, comma 12, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Articolo 16 (R) *Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi* [(51)]

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli *articoli 22* e *24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

[2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. [(50)]]

[3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali. [(50)]]

[(50)] Comma abrogato dall'*art. 183, comma 3, lett. d), D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196*, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

[(51)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 17 (R) *Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica* [(52)] [(53)]

[1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.]

[(52)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 49 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(53)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

SEZIONE IV

Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

Articolo 18 (L-R) *Copie autentiche* [(54)]

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'*articolo 20*. (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

[(54)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 14, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 3: (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 19 (R) *Modalità alternative all'autenticazione di copie* [(55)]

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'*articolo 47* può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

[(55)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 19-bis (L) *Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva* [(56)]

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'*articolo 19*, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa.

[(56)] Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, lett. a), L. 16 gennaio 2003, n. 3*.

Articolo 20 (R) *Copie di atti e documenti informatici* [(57)] [(59)]

[1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile,

se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma elettronica qualificata.[58]

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2.]

[57] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 23 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[58] Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[59] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);

comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 21 (R) *Autenticazione delle sottoscrizioni* [60]

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'*art. 38*, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

[(60)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-); comma 2: (-).

SEZIONE V

Firme elettroniche [(61)]

Articolo 22 (R) *Definizioni* [(62)] [(68)]

[1. Ai fini del presente Testo unico si intende:

a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici; [(63)]

c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico; [(63)]

d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche; [(63)]

e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;

f) [per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;] [(65)]

g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;

h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;

i) [per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;] [(66)]

l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi; [(64)]

m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo; [(64)]

n) per validità del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilità al titolare dei dati in esso contenuti; [(64)]

o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi. [(67)]

]

[(61)] Rubrica così sostituita dall'*art. 7, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Firma digitale».

[(62)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 1, comma 1, lett. h), i) e z) del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(63)] Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 1, lett. a), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[(64)] Lettera così sostituita dall'*art. 8, comma 1, lett. d), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[(65)] Lettera abrogata dall'*art. 8, comma 1, lett. b), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[(66)] Lettera abrogata dall'*art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[(67)] Lettera abrogata dall'*art. 8, comma 1, lett. e), D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[(68)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1, lettera a): (articolo 1, comma 1 lett. c), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera b): (articolo 1, comma 1 lett. d), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera c): (articolo 1, comma 1 lett. e), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera d): (articolo 1, comma 1 lett. f), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera e): (articolo 1, comma 1 lett. g), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera f): (articolo 1, comma 1 lett. h), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera g): (articolo 1, comma 1 lett. i), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera h): (articolo 1, comma 1 lett. l), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera i): (articolo 1, comma 1 lett. m), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera l): (articolo 1, comma 1 lett. n), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera m): (articolo 1, comma 1 lett. o), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera n): (articolo 1, comma 1 lett. p), D.P.R. n. 513/1997);

comma 1, lettera o): (articolo 1, comma 1 lett. q), D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 23 (R) *Firma digitale* [(70)] [(69)] [(71)]

[1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma elettronica basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

4. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

5. Attraverso il certificato elettronico si devono rilevare, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, la validità del certificato elettronico stesso, nonché gli elementi identificativi del titolare e del certificatore.]

[(69)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 24 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(70)] Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[(71)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);

comma 5: (articolo 10, comma 5, D.P.R. n. 513/1997);

comma 6: (articolo 10, comma 6, D.P.R. n. 513/1997);

comma 7: (articolo 10, comma 7, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 24 (R) *Firma digitale autenticata* [(72)] [(73)]

[1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.

5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.]

[72] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 25 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[73] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 16, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 16, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 16, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 16, comma 4, D.P.R. n. 513/1997);

comma 5: (articolo 16, comma 5, D.P.R. n. 513/1997);

comma 6: (articolo 16, comma 6, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 25 (R) *Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni* [74] [75]

[1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.

2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.]

[74] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

[75] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 26 (R) *(Certificatori)* [(77)] [(76)] [(78)]

[1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di autorizzazione preventiva, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono inoltre possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.

3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea non si applicano le norme del presente decreto e le relative norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, e si applicano le rispettive norme di recepimento della direttiva 1999/93/CE.]

[(76)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 26 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(77)] Articolo così sostituito dall'*art. 10, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[(78)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 27 (R) *(Certificatori qualificati)* [(80)] [(79)] [(81)]

[1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.

2. I certificatori di cui al comma 1 devono inoltre:

a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;

b) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate, e che sia in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

c) applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate;

d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;

e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle chiavi, nei casi in cui il certificatore generi tali chiavi.

3. I certificatori di cui al comma 1 devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione di inizio di attività al Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.

4. Il Dipartimento procede, d'ufficio o su segnalazione motivata di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente testo unico e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.]

[(79)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 27 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(80)] Articolo così sostituito dall'*art. 11, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[(81)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 8, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 8, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 8, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 8, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).

Art. 27-bis (R) *(Certificati qualificati)* [(83)] [(82)]

[1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un certificato qualificato;

b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;

c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale è stabilito;

d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;

e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;

f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato; g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale.

3. Il certificato qualificato può inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato è richiesto:

a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza;

b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;

c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.

]

[(82)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 28 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(83)] Articolo inserito dall'*art. 12, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

Articolo 28 (R) *(Accreditamento)* [(85)] [(84)] [(87)]

[1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, i certificatori che intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini di qualità e di sicurezza, possono chiedere di essere accreditati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, che a tali fini può avvalersi delle strutture pubbliche di cui all'articolo 29.

2. Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27 ed allegare alla domanda il profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole di tecniche.

3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:

a) avere natura giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 citato del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La domanda di accreditamento si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie o che questo non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal Dipartimento stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della disciplina in questione. (86)

7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.]

(84) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 29 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(85) Articolo così sostituito dall'*art. 13, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

(86) Vedi, anche, l'art. 16, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137.

(87) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 513/1997).

Art. 28-bis (L) *(Responsabilità del certificatore)* (89) (88)

[1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa, del danno cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:

a) sull'esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;

b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato;

c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi.

2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano ragionevole affidamento sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata registrazione della revoca o sospensione del certificato, salvo che provi d'aver agito senza colpa.

3. Il certificatore può indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato stesso, purché i limiti d'uso o il valore limite siano riconoscibili da parte dei terzi. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso o derivanti dal superamento del valore limite.]

[(88)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 30 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(89)] Articolo inserito dall'*art. 7, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10*.

Articolo 29 (R) *(Vigilanza sull'attività di certificazione)* [(91)] [(90)] [(92)]

[1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attività di certificazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, anche attraverso le strutture di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede al controllo periodico dei certificatori accreditati.]

[(90)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 31 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(91)] Articolo così sostituito dall'*art. 14, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

[(92)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 17, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 17, comma 3, D.P.R. n. 513/1997);

comma 4: (articolo 17, comma 4, D.P.R. n. 513/1997).

Art. 29-bis (R) *(Obblighi del titolare e del certificatore)* [(94)] [(93)]

[1. Il titolare ed il certificatore sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 27, certificati qualificati è tenuto inoltre a:

a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;

b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico nei modi e nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite, previa verifica della sussistenza degli stessi;

d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base del servizio di certificazione;

f) adottare le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

g) non rendersi depositario di dati per la creazione della firma del titolare;

h) procedere alla pubblicazione della revoca e della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;

i) garantire il funzionamento efficiente, puntuale e sicuro dei servizi di elencazione, nonché garantire un servizio di revoca e sospensione dei certificati elettronici sicuro e tempestivo;

l) assicurare la precisa determinazione della data e dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;

m) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni relative al certificato qualificato per dieci anni in particolare al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;

n) non copiare, né conservare le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;

o) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione, tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il certificatore;

p) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato.

3. Il certificatore che rilascia certificati al pubblico raccoglie i dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato, fornendo l'informativa prevista dalla disciplina in materia di dati personali. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.]

[93] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 32 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[94] Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

Art. 29-ter (R) *(Uso di pseudonimi)* [96] [95]

[1. In luogo del nome del titolare il certificatore può riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.]

[95] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 33 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[96] Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

Art. 29-quater (R) *(Efficacia dei certificati qualificati)* [98] [97]

[1. La firma elettronica, basata su un certificato qualificato scaduto, revocato o sospeso non costituisce valida sottoscrizione.]

[97] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l' *art. 21, comma 3 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[98] Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

Art. 29-quinquies (R) *(Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per altri soggetti qualificati)* [100] [99]

[1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 28; tale attività può essere svolta esclusivamente nei confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri interessati, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati qualificati;

b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi ordinamenti.

4. Nelle more della definizione delle specifiche norme tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.]

[(99)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 34 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(100)] Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

Art. 29-sexies (R) *(Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma)* [(102)] [(101)]

[1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da garantire che la chiave privata:

a) sia riservata;

b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia protetta da contraffazioni;

c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare dall'uso da parte di terzi.

2. I dispositivi sicuri di cui al comma 1 devono garantire l'integrità dei dati elettronici a cui la firma si riferisce. I dati devono essere presentati al titolare, prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve richiedere conferma della volontà di generare la firma.

3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica, purché l'attivazione della procedura sia chiaramente riconducibile alla volontà del titolare.

4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.]

[(101)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 35, commi da 1 a 4 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(102)] Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

Art. 29-septies (R) *(Revoca e sospensione dei certificati qualificati)* [(104)] [(103)]

[1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore;

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente decreto;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni. .

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.]

[(103)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 36 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(104)] Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

Art. 29-octies (R) *(Cessazione dell'attività)* [(106)] [(105)]

[1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, informando senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

2. Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo non impone la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

3. Il certificatore di cui al comma 1 deve indicare altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

4. Il Dipartimento rende nota la data di cessazione dell'attività del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 28, comma 6.]

[(105)] Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 37 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

[(106)] Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, D.P.R. 7 aprile 2003, n. 137*.

SEZIONE VI

Legalizzazione di firme e di fotografie

Articolo 30 (L) *Modalità per la legalizzazione di firme* [(107)]

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

[(107)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 15, secondo comma, L. n. 15/1968).

Articolo 31 (L) *Atti non soggetti a legalizzazione* [(108)]

1. Salvo quanto previsto negli *articoli 32* e *33*, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

[(108)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 18, primo e secondo comma, L. n. 15/1968).

Articolo 32 (L) *Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute* [(109)]

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

[(109)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 16, L. n. 15/1968).

Articolo 33 (L) *Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero* [(110)]

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'*articolo 31*.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

[(110)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 17, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 17, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 3: (articolo 17, terzo comma, L. n. 15/1968);

comma 4: (articolo 17, quarto comma, L. n. 15/1968);

comma 5: (articolo 17, quinto comma, L. n. 15/1968).

Articolo 34 (L) *Legalizzazione di fotografie* [(111)]

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

(111) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, comma 7, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 55, comma 3, L. n. 342/2000).

SEZIONE VII

Documenti di riconoscimento e di identità

Articolo 35 (L-R) *Documenti di identità e di riconoscimento* (112)

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

(112) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);

comma 2: (articolo 292, R.D. n. 635/1940);

comma 3: (articolo 2, comma 9, L. n. 127/1997).

Articolo 36 (L) *Carta d'identità e documenti elettronici* (121) (122)

[1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica, del documento d'identità elettronico e della carta nazionale dei servizi sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (118) (113)]

[2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:

a) i dati identificativi della persona;

b) il codice fiscale. (114)

]

[3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:

a) l'indicazione del gruppo sanguigno;

b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;

c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;

d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;

e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti, occorrenti per la firma elettronica. (119) (115)

]

[4. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi possono essere utilizzate ai fini dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. (120) (116)]

[5. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta nazionale dei servizi. (120) (116)]

[6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità. (114)]

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. (117)

(113) Comma abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(114) Comma abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(115) Comma abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(116) Comma abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Vedi, ora, l'*art. 66 del predetto D.Lgs. 82/2005*.

(117) Per la validità dei documenti di identità rinnovati o rilasciati, vedi l'*art. 7, commi 1 e 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 aprile 2012, n. 35*.

(118) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10*.

(119) Comma così modificato dall'*art. 8, comma 2, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10*.

(120) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 3, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10*.

(121) A norma dell'*art. 2, comma 7, D.L. 9 settembre 2002, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 ottobre 2002, n. 222*, all'atto di consegna della carta d'identità elettronica, di cui al presente articolo, i cittadini italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'*art. 5, commi 2-bis e 4-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286*. Vedi, anche, l'*art. 7-vicies ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2005, n. 43*.

(122) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 2: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 3: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 4: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 5: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 6: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998);

comma 7: (articolo 2, comma 10, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. n. 191/1998).

SEZIONE VIII

Regime fiscale

Articolo 37 (L) *Esenzioni fiscali* (123)

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46* e *47* sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

(123) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 21, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 23, primo comma, L. n. 15/1968).

CAPO III

Semplificazione della documentazione amministrativa

SEZIONE I

Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

Articolo 38 (L-R) *Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze* [(128)]

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) [(127)]

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'*articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. (L) [(124)]

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'*articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59*. (L) [(125)] [(127)]

3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. [(126)]

[(124)] Comma sostituito dall'*art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10* e, successivamente, dall'*art. 65, comma 4, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006. Infine il presente comma è stato così modificato dall'*art. 47, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

[(125)] Comma così modificato dall'*art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

[(126)] Comma aggiunto dall'*art. 47, comma 2, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

[(127)] Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

[(128)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998);

comma 2: (-);

comma 3: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998).

Articolo 39 (L) *Domande per la partecipazione a concorsi pubblici* [(129)]

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

(129) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 5, L. n. 127/1997).

SEZIONE II

Certificati

Articolo 40 (L) *Certificati* (130) (133)

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli *articoli 46* e *47*. (131) (132)

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". (131) (132)

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

(130) Rubrica così sostituita dall'*art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(131) Comma premesso dall'*art. 15, comma 1, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il differimento del predetto termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma ed i relativi limiti, vedi l'*art. 29, comma 9, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

(132) Per la disapplicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'*art. 6, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 aprile 2012, n. 44*.

(133) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, L. n. 15/1968).

Articolo 41 (L) *Validità dei certificati* (135)

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

[2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76. (134)]

(134) Comma abrogato dall'*art. 15, comma 1, lett. b), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(135) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, comma 3, L. n. 127/1997, come modificato dall'articolo 2, comma 2 della L. n. 191/1998);

comma 2: (articolo 2, comma 4, L. n. 127/1997).

Articolo 42 (R) *Certificati di abilitazione* (136)

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti "certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o "patentino".

(136) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, D.P.R. n. 403/1998).

SEZIONE III

Acquisizione diretta di documenti

Articolo 43 (L-R) *Accertamenti d'ufficio* (140)

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46* e *47*, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte

dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L) [(137)]

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal *decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135*, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)

3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica. (L) [(138)]

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R) [(139)]

[(137)] Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. c), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per il differimento del predetto termine di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma ed i relativi limiti, vedi l'*art. 29, comma 9, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2012, n. 14*.

[(138)] Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 1-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

[(139)] Vedi, anche, il *comma 1 dell'art. 45, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*.

[(140)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);

comma 2: (articolo 3, comma 1, L. n. 340/2000);

comma 3: (-);

comma 4: (-);

comma 5: (articolo 7, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 6: (articolo 7, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).

Art. 43-bis *Certificazione e documentazione d'impresa* [(141)]

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[(141)] Articolo inserito dall'*art. 6, comma 2, lett. f-quinquies), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

Articolo 44 (R) *Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile* [(142)]

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

[(142)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 44-bis (L) *Acquisizione d'ufficio di informazioni* [(143)]

1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'*articolo 71*, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.

[(143)] Articolo aggiunto dall'*art. 15, comma 1, lett. d), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

SEZIONE IV

Esibizione di documento

Articolo 45 (L-R) *Documentazione mediante esibizione* [(144)]

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

[(144)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 1, L. n. 127/1997);

comma 2: (articolo 7, comma 4, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (-).

SEZIONE V

Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46 (R) *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni* [(147)]

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; [(145)]

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*; [(146)]

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

[(145)] Lettera così modificata dall'*art. 49, comma 1, lett. a), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[(146)] Lettera inserita dall'*art. 49, comma 1, lett. b), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313*, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[(147)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 47 (R) *Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà* [(148)]

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'*articolo 38*. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'*articolo 46* sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

[(148)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 4: (-).

Articolo 48 (R) *Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive* [(149)]

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'*articolo 76*, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'*articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

[(149)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 49 (R) *Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione* [(150)]

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

[(150)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 403/1998).

CAPO IV

Sistema di gestione informatica dei documenti

SEZIONE I

Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti

Articolo 50 (R) *Attuazione dei sistemi* [(151)]

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.

2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'*articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59* e dei relativi regolamenti di attuazione.

4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

[(151)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 21, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 21, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 2, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 51 (R) *Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni* [(152)] [(153)]

[1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.]

(152) Articolo abrogato dall'*art. 91 (originario art. 75), comma 1, lett. b), D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, a decorrere dal 1° gennaio 2006.

(153) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 20, comma 1, D.P.R. n. 513/1997);

comma 2: (articolo 20, comma 2, D.P.R. n. 513/1997);

comma 3: (articolo 20, comma 3, D.P.R. n. 513/1997).

Articolo 52 (R) *Il sistema di gestione informatica dei documenti* (154)

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata "sistema" deve:

a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;

b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;

c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;

d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;

e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

(154) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 53 (R) *Registrazione di protocollo* [(155)]

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;

e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

[(155)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 4, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 4, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 4, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 4, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 4, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 54 (R) *Informazioni annullate o modificate* [(156)]

1. Le informazioni non modificabili di cui all'*articolo 53* lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.

[(156)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 5, comma 1 e comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 5, comma 1, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 55 (R) *Segnatura di protocollo* [(157)]

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:

a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'*articolo 57*;

b) la data di protocollo;

c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'*articolo 50*, comma 4.

2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento e' assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.

[(157)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 6, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 6, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 56 (R) *Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti* [(158)]

1. Le operazioni di registrazione indicate all'*articolo 53* e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'*articolo 55* nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

[(158)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 7, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 57 (R) *Numero di protocollo* [(159)]

1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

[(159)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 2: (articolo 8, D.P.R. n. 428/1998).

SEZIONE SECONDA

Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

Articolo 58 (R) *Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema* [(160)]

1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'*articolo 61*.

2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.

(160) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 9, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 9, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 9, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 59 (R) *Accesso esterno* (161)

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione anche per via telematica attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

[(161)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 10, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 10, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 10, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 10, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 60 (R) *Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni* [(162)]

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'*articolo 50*, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;

b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

[(162)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 11, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

SEZIONE TERZA

Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

Articolo 61 (R) *Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi* [(163)]

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'*articolo 50*. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'*articolo 53*;

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;

e) conserva le copie di cui agli *articoli 62* e *63*, in luoghi sicuri differenti;

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli*articoli 59* e *60* e le attività di gestione degli archivi di cui agli *articoli 67*, *68* e *69*;

g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'*articolo 54*;

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

(163) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 12, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 12, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 62 (R) *Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema* (164)

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.

2. E' consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

[(164)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 13, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 13, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 13, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 13, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 63 (R) *Registro di emergenza* [(165)]

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)

2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)

(165) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 14, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 14, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 14, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 14, comma 4, D.P.R. n. 428/1998);

comma 5: (articolo 14, comma 5, D.P.R. n. 428/1998).

SEZIONE QUARTA

Sistema di gestione dei flussi documentali

Articolo 64 (R) *Sistema di gestione dei flussi documentali* (166)

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

(166) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 15, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 15, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 428/1998);

comma 4: (articolo 15, comma 4, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 65 (R) *Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali* (167)

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'*articolo 52*, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve:

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;

c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

(167) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 16, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 66 (R) *Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali* (168)

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

(168) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 17, D.P.R. n. 428/1998).

SEZIONE QUINTA

Disposizioni sugli archivi

Articolo 67 (R) *Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito* (169)

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)

[(169)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 18, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 18, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (-).

Articolo 68 (R) *Disposizioni per la conservazione degli archivi* [(170)]

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

[(170)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 19, comma 1, D.P.R. n. 428/1998);

comma 2: (articolo 19, comma 2, D.P.R. n. 428/1998);

comma 3: (articolo 19, comma 3, D.P.R. n. 428/1998).

Articolo 69 (R) *Archivi storici* [(171)]

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

[(171)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 20, D.P.R. n. 428/1998).

SEZIONE SESTA

Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

Articolo 70 (R) *Aggiornamenti del sistema* [(172)]

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

[(172)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 22, D.P.R. n. 428/1998).

CAPO V

Controlli

Articolo 71 (R) *Modalità dei controlli* [(173)]

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli *articoli 46* e *47*. (R)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'*articolo 43* consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli *articoli 46* e *47* presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'*articolo 2*, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

[(173)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2: (articolo 11, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (-);

comma 4: (articolo 2, comma 1, secondo periodo, L. n. 340/2000).

Articolo 72 (L) *Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli* [(174)]

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'*articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

[(174)] Articolo così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lett. e), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

CAPO VI

Sanzioni

Articolo 73 (L) *Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione* [(175)]

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

[(175)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 24, L. n. 15/1968).

Articolo 74 (L-R) *Violazione dei doveri d'ufficio* [(178)]

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; (L) [(176)]

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L) [(177)]

[(176)] Lettera così sostituita dall'*art. 15, comma 1, lett. f), n. 1), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

[(177)] Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 1, lett. f), n. 2), L. 12 novembre 2011, n. 183*, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

[(178)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 3, comma 4, L. n. 127/1997);

comma 2, lettera a): (articolo 3, comma 3, D.P.R. n 403/1998);

comma 2, lettera b): (articolo 7, comma 5, D.P.R. n. 403/1998);

comma 2, lettera c): (-).

Articolo 75 (R) *Decadenza dai benefici* [(179)]

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'*articolo 71* emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

[(179)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 11, comma 3, D.P.R. n. 403/1998).

Articolo 76 (L) *Norme penali* [(180)]

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli *articoli 46* e *47* e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'*articolo 4*, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

(180) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (articolo 26, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 3: (articolo 26, secondo comma, L. n. 15/1968);

comma 4: (articolo 26, terzo comma, L. n. 15/1968).

CAPO VII

Disposizioni finali

Articolo 77 (L-R) *Norme abrogate* (181)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la *legge 4 gennaio 1968, n. 15*; l'*articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537*; l'*articolo 2* commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'*articolo 3* commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'*articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191*, della *legge 15 maggio 1997, n. 127*; l'*articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998, n. 191*; gli *articoli 2* e *3 della legge 24 novembre 2000, n. 340*; l'*articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342*. (L)

2. Sono altresì abrogati: il *D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513*; il *D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403*; il *D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428*; i commi 2 e 3 dell'*articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223*. (R)

(181) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-);

comma 2: (-).

Articolo 77-bis. (L) *Applicazione di norme* [(182)] [(183)]

1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'*articolo 78*.

[(182)] Articolo inserito dall'*art. 15, comma 1, lett. b), legge 16 gennaio 2003, n. 3*.

[(183)] Vedi, anche, la Circ. 28 marzo 2003, n. 10/2003.

Articolo 78 (L-R) *Norme che rimangono in vigore* [(184)]

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore:

a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al *D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322*, al *D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542*, al *D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100*, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al *D.M. 31 maggio 1999, n. 164*, e le disposizioni di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

b) il *D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642* in materia di imposta di bollo;

c) gli *articoli 18* e *30 della legge 7 agosto 1990, n. 241*;

d) l'*articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993, n. 537*;

e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla *legge 31 dicembre 1996, n. 675* e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle *leggi 31 dicembre 1996, n. 676* e *6 ottobre 1998, n. 344*;

f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;

g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli *articoli 43*, comma 4, *59* e *60*, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'*articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.

[(184)] Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all'intero testo unico:

comma 1: (-).

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 1 (Definizioni)	
comma 1 lettera a)	*articolo 22, comma 2 L. 241/90* e *art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98*
comma 1 lettera b)	*articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97*
comma 1 lettere c), d)	- - - -
comma 1 lettera e)	*articolo 1, comma 1, lett. b) D.P.C.M. n. 437/99*
comma 1 lettere f), g), h)	- - - -
comma 1 lettera i)	*articolo 20, secondo comma L. 15/68*
comma 1 lettera l)	*articolo 15, primo comma L. 15/68*
comma 1 lettera m)	- - - -
comma 1 lettera n)	*articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97*
comma 1 lettere o), p)	- - - -
comma 1 lettera q), primo periodo	*articolo 1 D.P.R. 428/98*
comma 1 lettera q), secondo periodo	*articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 1 lettera r)	*articolo 1 D.P.R. 428/98*
comma 1 lettera s)	*articolo 1 D.P.R. 428/98*
Articolo 2 (Oggetto)	
comma 1	*articolo 1 L. 15/68* e *articolo 2 comma 1, primo periodo L. 340/2000*
Articolo 3 (Soggetti)	
comma 1	*articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98*
comma 2	*articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98*
comma 3	- - - -
comma 4	*articolo 2, comma 2 D.P.R. 394/99*
Articolo 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione)	

comma 1	*articolo 4 D.P.R. 403/98*
comma 2	- - - -
comma 3	- - - -
Articolo 5 (Rappresentanza legale)	
comma 1	*articolo 8 L. 15/68*
Articolo 6 (Riproduzione e conservazione di documenti)	
comma 1	*articolo 25 L. 15/68* e *art. 15 D.P.R. 513/1997*
comma 2	*articolo 2, comma 15, primo periodo L. 537/1993*
comma 3	- - - -
comma 4	- - - -
Articolo 7 (Redazione e stesura di atti pubblici)	
comma 1	*articolo 12, primo comma L. 15/68*
comma 2	*articolo 13 primo e secondo comma L. 15/68*
Articolo 8 (Documento informatico)	
comma 1	*articolo 2 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97*
comma 3	*articolo 3 , comma 3 D.P.R. 513/97*
comma 4	*articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97*
Articolo 9 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	*articolo 18, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 18, comma 2 D.P.R. 513/97*
comma 3	*articolo 22, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 4	*articolo 18, comma 3 D.P.R. 513/97*
Articolo 10 (Forma ed efficacia del documento informatico)	
comma 1	*articolo 4, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 4, comma 2 D.P.R. 513/97*
comma 3	*articolo 5, comma 1 D.P.R. 513/97*

comma 4	*articolo 5, comma 2 D.P.R. 513/97*
Articolo11 (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica)	
comma 1	*articolo 11, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 11, comma 2 D.P.R. 513/97*
Articolo 12 (Pagamenti informatici)	
comma 1	*articolo 14 D.P.R. 513/97*
Articolo 13 (Libri e scritture)	
comma 1	*articolo 15 D.P.R. 513/97*
Articolo 14 (Trasmissione del documento informatico)	
comma 1	*articolo 12, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 12, comma 2 D.P.R. 513/97*
comma 3	*articolo 12, comma 3 D.P.R. 513/97*
Articolo 15 (Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile)	
comma 1	*articolo 19 L. 15/68*
Articolo 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi)	
comma 1	*articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98*
comma 2	*articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98*
comma 3	*articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98*
Articolo 17 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica)	
comma 1	*articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97*
Articolo 18 (Copie autentiche)	
comma 1	*articolo 14*, primo comma e *articolo 7, primo comma L. 15/68*
comma 2	*articolo 14, secondo comma L. 15/68*
comma 3	*articolo 3, comma 4 D.P.R. 403/98*
Articolo 19 (Modalità alternative all'autenticazione di copie)	

comma 1	*articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98*
Articolo 20 (Copie di atti e documenti informatici)	
comma 1	*articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97*
comma 3	*articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97*
comma 4	*articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97*
comma 5	*articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97*
Articolo 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni)	
comma 1	- - - -
comma 2	- - - -
Articolo 22 (Definizioni)	
comma 1, lettera a)	*articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera b)	*articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera c)	*articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera d)	*articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera e)	*articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera f)	*articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera g)	*articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera h)	*articolo 1, comma 1 lett. l) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera i)	*articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera l)	*articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera m)	*articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera n)	*articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97*
comma 1, lettera o)	*articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97*
Articolo 23 (Firma digitale)	
comma 1	*articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97*
comma 3	*articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97*
comma 4	*articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97*

comma 5	*articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97*
comma 6	*articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97*
comma 7	*articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97*
Articolo 24 (Firma digitale autenticata)	
comma 1	*articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97*
comma 3	*articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97*
comma 4	*articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97*
comma 5	*articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97*
comma 6	*articolo 16, comma 6 D.P.R. 513/97*
Articolo 25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	*articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97*
Articolo 26 (Deposito della chiave privata)	
comma 1	*articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97*
comma 3	*articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97*
Articolo 27 (Certificazione delle chiavi)	
comma 1	*articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 8, comma 2 D.P.R. 513/97*
comma 3	*articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97*
comma 4	*articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97*
Articolo 28 (Obblighi dell'utente e del certificatore)	
comma 1	*articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97*
Articolo 29 (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione)	
comma 1	*articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 17, comma 2 D.P.R. 513/97*

comma 3	*articolo 17, comma 3 D.P.R. 513/97*
comma 4	*articolo 17, comma 4 D.P.R. 513/97*
Articolo 30 (Modalità per la legalizzazione di firme)	
comma 1	*articolo 15, secondo comma L. 15/68*
Articolo 31 (Atti non soggetti a legalizzazione)	
comma 1	*articolo 18, primo e secondo comma L. 15/68*
Articolo 32 (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute)	
comma 1	*articolo 16 L. 15/68*
Articolo 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero)	
comma 1	*articolo 17, primo comma L. 15/68*
comma 2	*articolo 17, secondo comma L. 15/68*
comma 3	*articolo 17, terzo comma L. 15/68*
comma 4	*articolo 17, quarto comma L. 15/68*
comma 5	*articolo 17, quinto comma L. 15/68*
Articolo 34 (Legalizzazione di fotografie)	
comma 1	*articolo 2, comma 7 L. 127/97* come modificato dall'*articolo 55 comma 3 della L. 342/2000*
Articolo 35 (Documenti di identità e di riconoscimento)	
comma 1	- - - -
comma 2	*articolo 292 R.D. n. 635/40*
comma 3	*articolo 2, comma 9 L. 127/97*
Articolo 36 (Carta d'identità e documenti elettronici)	
comma 1	*articolo 2, comma 10 L. 127/97* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. 191/98*
comma 2	*articolo 2, comma 10 L. 127/97* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. 191/98*
comma 3	*articolo 2, comma 10 L. 127/97* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. 191/98*

comma 4	*articolo 2, comma 10 L. 127/97* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. 191/98*
comma 5	*articolo 2, comma 10 L. 127/97* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. 191/98*
comma 6	*articolo 2, comma 10 L. 127/97* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. 191/98*
comma 7	*articolo 2, comma 10 L. 127/97* come modificato dall'*articolo 2, comma 4 L. 191/98*
Articolo 37 (Esenzioni fiscali)	
comma 1	*articolo 21, primo comma L. 15/68*
comma 2	*articolo 23, primo comma L. 15/68*
Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)	
comma 1	*art. 3, comma 11 della L. 127/97* come modificato dall'*art. 2 comma 10 della L. 191/98*
comma 2	- - - -
comma 3	*art. 3 comma 11 della L. 127/97* come modificato dall'*art. 2 comma 10 della L. 191/98*
Articolo 39 (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici)	
comma 1	*articolo 3, comma 5 L. 127/97*
Articolo 40 (Certificazioni contestuali)	
comma 1	*articolo 11 L. 15/68*
Articolo 41 (Validità dei certificati)	
comma 1	*articolo 2, comma 3 L. 127/97*, come modificato dall'*art. 2, comma 2 della L. 191/98*
comma 2	*articolo 2, comma 4 L. 127/97*
Articolo 42 (Certificati di abilitazione)	
comma 1	*articolo 12 D.P.R. 403/98*
Articolo 43 (Accertamenti d'ufficio)	
comma 1	- - - -
comma 2	*articolo 3, comma 1 L. 340/2000*

comma 3	- - - -
comma 4	- - - -
comma 5	*articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98*
comma 6	*articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98*
Articolo 44 (Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile)	
comma 1	*articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98*
comma 2	*articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98*
Articolo 45 (Documentazione mediante esibizione)	
comma 1	*articolo 3, comma 1 L. 127/97*
comma 2	*articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98*
comma 3	- - - -
Articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)	
comma 1	*articolo 2, primo comma L. 15/68* e *articolo 1, comma 1 D.P.R. 403/98*
Articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)	
comma 1	*articolo 4, primo comma L. 15/68*
comma 2	*articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98*
comma 3	*articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98*
comma 4	- - - -
Articolo 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive)	
comma 1	*articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98*
comma 2	*articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98*
comma 3	*articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98*
Articolo 49 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione)	
comma 1	*articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98*
comma 2	*articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98*
Articolo 50 (Attuazione dei sistemi)	

comma 1	*articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 3	*articolo 21, comma 3 D.P.R. 428/98*
comma 4	*articolo 2, comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 5	*articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98*
Art. 51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	*articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97*
comma 2	*articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97*
comma 3	*articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97*
Articolo 52 (Sistema di gestione informatica dei documenti)	
comma 1	*articolo 3, D.P.R. 428/98*
Articolo 53 (Registrazione di protocollo)	
comma 1	*articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 3	*articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98*
comma 4	*articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98*
comma 5	*articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98*
Articolo 54 (Informazioni annullate o modificate)	
comma 1	*articolo 5, comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 5, comma 1 D.P.R. 428/98*
Articolo 55 (Segnatura di protocollo)	
comma 1	*articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 3	*articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98*
comma 4	*articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98*
comma 5	*articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98*
Articolo 56 (Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti)	
comma 1	*articolo 7 D.P.R. 428/98*

Articolo 57 (Numero di protocollo)	
comma 2	*articolo 8 D.P.R. 428/98*
Articolo 58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema)	
comma 1	*articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 3	*articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98*
Articolo 59 (Accesso esterno)	
comma 1	*articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 3	*articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98*
comma 4	*articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98*
Articolo 60 (Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni)	
comma 1	*articolo 11, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 11, comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 3	*articolo 11, comma 4 D.P.R. 428/98*
Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi)	
comma 1	*articolo 12, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 12, comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 3	*articolo 12, comma 3 D.P.R. 428/98*
Articolo 62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema)	
comma 1	*articolo 13, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 13, comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 3	*articolo 13, comma 3 D.P.R. 428/98*
comma 4	*articolo 13, comma 4 D.P.R. 428/98*
Articolo 63 (Registro di emergenza)	
comma 1	*articolo 14, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 14, comma 2 D.P.R. 428/98*

comma 3	*articolo 14, comma 3 D.P.R. 428/98*
comma 4	*articolo 14, comma 4 D.P.R. 428/98*
comma 5	*articolo 14, comma 5 D.P.R. 428/98*
Articolo 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali)	
comma 1	*articolo 15 comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 15 comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 3	*articolo 15 comma 3 D.P.R. 428/98*
comma 4	*articolo 15 comma 4 D.P.R. 428/98*
Articolo 65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali)	
comma 1	*articolo 16 D.P.R. 428/98*
Articolo 66 (Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali)	
comma 1	*articolo 17 D.P.R. 428/98*
Articolo 67 (Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito)	
comma 1	*articolo 18, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 18, comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 3	- - - -
Articolo 68 (Disposizioni per la conservazione degli archivi)	
comma 1	*articolo 19, comma 1 D.P.R. 428/98*
comma 2	*articolo 19, comma 2 D.P.R. 428/98*
comma 3	*articolo 19, comma 3 D.P.R. 428/98*
Articolo 69 (Archivi storici)	
comma 1	*articolo 20, D.P.R. 428/98*
Articolo 70 (Aggiornamenti del sistema)	
comma 1	*articolo 22, D.P.R. 428/98*
Articolo 71 (Modalità dei controlli)	
comma 1	*articolo 11, comma 1 D.P.R. 403/98*

comma 2	*articolo 11, comma 2 D.P.R. 403/98*
comma 3	- - - -
comma 4	*articolo 2, comma 1, secondo periodo L. 340/2000*
Articolo 72 (Responsabilità dei controlli)	
comma 1	- - - -
comma 2	- - - -
Articolo 73 (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione)	
comma 1	*articolo 24 L. 15/68*
Articolo 74 (Violazione dei doveri d'ufficio)	
comma 1	*articolo 3, comma 4 L. 127/97*
comma 2, lettera a)	*articolo 3, comma 3 D.P.R. 403/98*
comma 2, lettera b)	*articolo 7, comma 5 D.P.R. 403/98*
comma 2, lettera c)	- - - -
Articolo 75 (Decadenza dai benefici)	
comma 1	*articolo 11, comma 3 D.P.R. 403/98*
Articolo 76 (Norme penali)	
comma 1	*articolo 26, primo comma L. 15/68*
comma 2	*articolo 26, secondo comma L. 15/68*
comma 3	*articolo 26, secondo comma L. 15/68*
comma 4	*articolo 26, terzo comma L. 15/68*
Articolo 77 (Norme abrogate)	
comma 1	- - - -
comma 2	- - - -
Articolo 78 (Norme che rimangono in vigore)	
comma 1	- - - -